

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ E PROVENIENZA
(pagina 1 di 2)

Io sottoscritto Alberto Bonera, in data odierna cedo un mio dipinto autografo al Sig.
residente a in via n. ; la cessione riguarda l'opera oggetto dei riferimenti che seguono.

- Titolo:
- Anno di esecuzione:
- Tecnica:
- Dimensioni, altezza x base: cm
- Esposizioni:
- Immagini in archivio: recto = n. /r; verso = n. /v; firma = n. /f.

Io, Alberto Bonera, dichiaro che il dipinto oggetto del presente certificato è una mia opera autografa.

NOTE

- Conservare con cura il presente documento in quanto non è duplicabile e non avere il certificato di autenticità e provenienza può rivelarsi dannoso; infatti, in caso di contraffazione, furto, danneggiamento, ecc. non ci si può difendere e non si può documentare la provenienza dell'opera.
- Nei futuri passaggi di proprietà, il presente certificato deve seguire il dipinto (ciò, al fine di evitare che l'autenticità dell'opera possa - in futuro - essere messa in dubbio).
- Tutte le opere che si possiedono dovrebbero essere corredate, anche ai fini di una futura divisione ereditaria, dal relativo certificato di autenticità e provenienza.
- I diritti del collezionista sono soggetti al termine di prescrizione decennale, che - secondo la giurisprudenza - decorre dalla consegna dell'opera d'arte e non dal successivo momento in cui il collezionista rileva la falsità dell'opera; pertanto, in caso di dubbi riguardanti l'autenticità di un'opera è necessario attivarsi in tempo, per eseguire le dovute verifiche e per valutare attentamente la documentazione consegnata dal venditore al momento dell'acquisto.
- Leggere attentamente le *Avvertenze per il collezionista* riportate a pagina 2 di 2 del presente documento.

Certificato n. / Brescia, li

Firmato: _____ Alberto Bonera

CERTIFICATO DI AUTENTICITA' E PROVENIENZA (pagina 2 di 2)

Avvertenze per il collezionista

- Qualora si venisse turlupinati, è necessario appellarsi alla legge - non sufficientemente pubblicizzata - del 20 novembre 1971, n. 1062, che mette sullo stesso piano chi falsifica le opere e chi le vende, entrambi punibili con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni. All'articolo 3 è scritto che alla stessa pena di chi falsifica, altera o riproduce un'opera soggiace "chi pone in commercio come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica...". Ovviamente, per essere difesi bisogna essere in regola e cioè essere in possesso della documentazione connessa all'acquisto.
 - Per stipulare un'assicurazione contro i furti è consigliabile: (a) acquistare le opere con modalità di pagamento tracciabili (per difendersi bisogna essere in regola ma - purtroppo - molti collezionisti sono più terrorizzati dal fisco che dai falsi. E talvolta preferiscono tenersi i bidoni piuttosto che uscire allo scoperto); (b) che l'expertise delle opere, con indicazione della stima, sia redatto da un perito che sia iscritto nel *Ruolo dei Periti ed Esperti* pubblicato dalla Camera di Commercio e inoltre che sia iscritto anche - in Tribunale - all'*Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio*. Nota bene: (a) Nel suddetto *Ruolo...* sono iscritti ed inclusi - senza superare alcun esame - coloro che ne fanno richiesta; (b) l'iscrizione al *Ruolo...* ha valore di pubblicità e non è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività; (c) l'iscrizione al *Ruolo...* è necessaria soltanto per le perizie giudiziarie, per la cui esecuzione è richiesta anche l'iscrizione - in Tribunale - all'*Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio*.
 - Se non rilasciato direttamente dall'artista, il certificato di autenticità può sempre essere contestato; basti pensare che il parere rilasciato dal consulente tecnico del tribunale può sempre essere messo in discussione da un altro perito. Ciò dipende dal fatto che l'identità dipende spesso da una valutazione, quella dell'esperto, che per quanto diligentemente resa, altro non è se non un'opinione e come tale è pertanto suscettibile di mutamento. Bisogna inoltre mettere in conto che anche gli studiosi possono sbagliare, perché la storia dell'arte non è una scienza esatta, ma una scienza in continua evoluzione, fatta di conoscenze che possono arricchirsi e accrescersi. Le case d'asta sono comunque insuperabili nell'aggirare la legge; infatti, nei contratti di vendita prevedono addirittura una clausola di limitazione di responsabilità: dichiarano che il documento rilasciato al momento della vendita costituisce una mera opinione e non una certificazione di autenticità.
 - Com'è possibile tutelarsi dai falsi? Il problema non è di semplice soluzione e, spiace dirlo, talvolta il complice (sia pure in buona fede) è lo stesso compratore, che, con eccessiva faciloneria, acquista opere d'arte o presunte tali senza la minima competenza, cercando, magari, di fare un affare sottobanco, che risulterà poi essere un clamoroso bidone. Come per ogni altro settore, dunque, è bene conoscere con esattezza le regole e non scordare che tra gli attori del sistema dell'arte esistono personaggi degni di una gang di Chicago. L'Articolo 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22-01-2004, e successive modificazioni) stabilisce che chi vende professionalmente dipinti, sculture, tecniche miste, incisioni, ecc., ha l'obbligo di consegnare il certificato di autenticità del bene ceduto (è opportuno che tale certificato - normalmente redatto sul rovescio della fotografia dell'opera - oltre alla dichiarazione di autenticità indichi la provenienza dell'opera e rechi la firma del venditore e la data di emissione). Tale autentica - di cui il professionista è responsabile anche in sede penale - è necessaria ma non è sufficiente; al professionista è bene chiedere che l'opera venga certificata anche dall'autore o dall'esperto riconosciuto dell'artista e non da un qualunque critico di passaggio. Ma la questione è assai più spinosa di quanto possa sembrare, in quanto sono molti gli artisti per i quali è difficile scovare l'esperto accreditato. E talvolta anche in presenza di fondazioni, archivi, comitati di esperti, associazioni, eredi, ecc. risulta quasi impossibile orientarsi; infatti, gli eredi o gli enti che redigono le autentiche sono talvolta in conflitto tra loro (quasi la moderna edizione degli scontri medioevali fra papi e antipapi), tanto da creare faide interne sino a fornire giudizi contrapposti sulle stesse opere (in parole semplici: se per un solo artista esistono più enti che se ne contendono patrimonio e attendibilità, è il caos). Le affermazioni di Raissa Gourevich sono l'emblema delle difficoltà nelle quali possono incappare gli esperti; Raissa Gourevich suddivideva i lavori del primo marito - Giorgio de Chirico - in quattro categorie: autentici, quasi autentici, quasi falsi e falsi. Negli "autentici" erano ovviamente inclusi i quadri dipinti dal maestro; nei "quasi autentici" quelli dipinti da lui ma che lui stesso, per poterli vendere come risalenti al periodo metafisico, firmava con l'aggiunta di una data falsa (per esempio, dipinti negli anni cinquanta ma datati 1913); nei "quasi falsi" i quadri dipinti da un qualche "aiutante di studio", con la firma del maestro autenticata da un notaio su sua richiesta; nei "falsi" i quadri dipinti dai falsari.
- E veniamo all'arte contemporanea. L'arte contemporanea ha imposto un sistema semplicissimo per moltiplicare i pani e i pesci; poiché il delegare ad altri è diventata prassi comune e l'artista si limita sostanzialmente a sovrintendere un progetto, non è più possibile stabilire con dati scientifici se si tratti di vero o patacca. Quante scatole di *Merda d'artista* di Piero Manzoni sono sicuramente sue? Non si sa. Possiamo fidarci del catalogo generale, compilato da un critico incorruttibile? Difficile dirlo. Alighiero Boetti faceva realizzare i suoi arazzi in Afghanistan e spesso non andava neppure a controllare il numero effettivo degli esemplari prodotti. Sappiamo che ne ha licenziati a migliaia, eppure alcuni sono buoni e altri no, e il criterio decisionale non è chiarissimo. Dopo la sua morte ne sono saltati fuori a migliaia, ma non tutti hanno ricevuto l'indispensabile documento che ne certifichi il valore. Certo, molto dipende da chi si presenta come legittimo proprietario: se è un mercante di terz'ordine gli fanno l'interrogatorio, se è un guru della critica il dubbio non è contemplato. Invece le truffe più colossali nascondono spesso griffe prestigiose.